

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

dell'11 novembre 2008

Il Consiglio Comunale di Lugano, visti gli articoli 7 lett. g. della Legge sulla municipalizzazione dei Servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907 e l'articolo 7 del Regolamento organico delle Aziende municipalizzate della Città di Lugano del 5 luglio 1983

risolve:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Principio

1. In applicazione della LMSP e del Regolamento organico delle Aziende municipalizzate della Città di Lugano, il Municipio amministra l'Azienda Acqua Potabile (AAP) e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Fatte salve le prerogative del Consiglio Comunale e del Municipio, la gestione delle infrastrutture e dei beni dell'Azienda è affidata, tramite un mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato controllata dal Comune di Lugano e dotata di personale proprio. I suoi compiti sono definiti all'art. 7.

Art. 2 /

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con il Gestore e i terzi.

2. La fornitura di acqua industriale è disciplinata da specifico Regolamento.

3. L'Azienda, tramite il Gestore, promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

4. L'Azienda sostiene, attraverso il prelievo di un contributo di solidarietà, progetti per lo sviluppo idrico nei Paesi con gravi problemi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 3

Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, il Gestore, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

3. L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4

Definizioni

1. **Abbonato:** colui che richiede la fornitura di acqua potabile. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.

2. **Acqua potabile:** acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo l'Ordinanza federale sulle Derrate alimentari.

3. **Azienda:** Azienda Acqua Potabile del Comune di Lugano (AAP).

4. **Condotte di allacciamento:** raccordo dell'installazione interna alla condotta di distribuzione.

5. **Condotte di distribuzione:** condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.

6. **Contatore:** strumento di misura del volume dell'acqua fornito all'abbonato.

7. **Dorsale:** parte comune di un allacciamento che serve più stabili.

8. **Gestore:** società di diritto privato a cui è delegata la gestione dell'Azienda.

9. **Idrante:** organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.

10. **Installazione interna:** parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.

11. **Rivenditore:** ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

12. **SSIGA:** Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.

13. **Titolare dell'allacciamento:** proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.

14. **Utente:** colui che beneficia delle forniture, consumatore finale.

Art. 5

Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello della zona edificabile del piano regolatore (PR) del Comune di Lugano e dei Comuni nei quali l'Azienda assicura la distribuzione di acqua.

2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è, di regola, tenuta a fornire l'acqua. Deroghe possono essere concesse limitatamente al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse, o in casi speciali.

Compiti

a) Azienda

Art. 6

1. L'Azienda distribuisce acqua potabile al dettaglio per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 5 cpv. 1, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

3. L'Azienda può inoltre fornire acqua all'ingrosso a rivenditori secondo quanto disposto al Capitolo VI.

Art. 7

b) Gestore

1. Il Gestore provvede in particolare a:

- a. assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti alla Legge federale sulle derrate alimentari (LDerr);
- b. informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua distribuita;
- c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla LDerr;
- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 35 e 36).

2. Il Gestore può delegare a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori i compiti relativi alle installazioni interne. Il Gestore definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

3. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

CAPITOLO II

Impianti di distribuzione

Art. 8

**Piano generale
acquedotto**

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le Direttive cantonali.

Art. 9

Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 10

Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR comunale, in conformità con il PGA.

2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 11

**Condotte di
distribuzione**

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 5.

Art. 12

Costruzione

1. Il Gestore stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Gestore.
3. Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono sopportati dall'Azienda.

Art. 13

Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione:

- a. definisce, previa consultazione con il Gestore, la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c. incarica il Gestore della posa degli idranti.

2. Il Gestore assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 14

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Gestore.

3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 78.

CAPITOLO III Allacciamenti

Art. 15

Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste al Gestore tramite l'apposito formulario.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16

Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda, tramite il Gestore, può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;

- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Gestore.

2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 17

**Tracciato e
caratteristiche**

1. Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabilite dal Gestore tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 18

Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 19

**Utilizzazione di
proprietà private,
servitù**

1. Ogni titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda, per il tramite del Gestore, l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'Azienda tramite il Gestore.

4. Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di

impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni viene concordata un'adeguata indennità.

5. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario deve essere trasmessa al Gestore prima dell'inizio dei lavori.

6. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

7. Restano riservati gli articoli 676, 691, 693 e 742 CCS.

Art. 20

Realizzazione

1. L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Gestore. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, ad installatori da lui autorizzati.

2. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo VIII.

Art. 21

Proprietà allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.

2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

3. La dorsale è di proprietà dell'Azienda.

Art. 22

Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 50 anni.

Art. 23

Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda, tramite il Gestore, può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. ripetute perdite d'acqua;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo VIII.

Art. 24

**Manutenzione
allacciamento e
dorsale**

1. L'Azienda, tramite il Gestore, può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. ripetute perdite d'acqua;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo VIII.

Art. 25

Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Gestore.

2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, L'Azienda, tramite il Gestore, può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 26

Messa fuori esercizio

Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, ad esempio in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, l'Azienda, tramite il Gestore, provvede alla sua separazione dalla condotta di distribuzione a spese del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto nel Capitolo VIII.

CAPITOLO IV

Installazioni interne

Art. 27

Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

2. I lavori possono essere eseguiti solo da installatori autorizzati dal Gestore.

Art. 28

Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Gestore.

2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda, tramite il Gestore, rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda, tramite il Gestore, può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 29

Collaudo

1. Il Gestore o un terzo abilitato o da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda, tramite il Gestore, si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

3. Con il collaudo l'Azienda e il Gestore non si assumono alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo VIII.

Art. 30

Obblighi del titolare dell'allacciamento

1. Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

2. Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 31

Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Gestore preventivamente e per iscritto.

2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Gestore danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda e/o al Gestore dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 32

Controlli

1. Il Gestore deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Gestore, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda, tramite il Gestore, può far eseguire i lavori a sue spese oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Art. 33

Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda e del Gestore per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o insufficiente manutenzione delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 34 2

Impianti di trattamento dell'acqua

1. L'installazione di impianti di trattamento dell'acqua è soggetta a preventiva autorizzazione del Gestore.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

CAPITOLO V

Fornitura dell'acqua

Art. 35

Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda, per il tramite del Gestore, vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 36.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda, tramite il Gestore garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della Legge federale sulle derrate alimentari.

6. L'Azienda e il Gestore non garantiscono la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 36

Limitazione o sospensione

1. L'Azienda, tramite il Gestore, può limitare o sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua non conforme alla Legge federale sulle derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

2. Il Gestore provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 37

Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda o del Gestore per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 36 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 38

Divieto di cessione

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 39

Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda o al Gestore.

2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo X.

4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 40

Forniture temporanee 1. La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Gestore.
2. Il Gestore può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

Art. 41

Disdetta dell'abbonamento 1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Gestore con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi dei rivenditori autorizzati.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Gestore effettua la lettura di regola entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

Art. 42

Ripristino dell'abbonamento 1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Gestore con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 43

Limitazione di portata per installazioni speciali L'Azienda, tramite il Gestore, può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

CAPITOLO VI

Fornitura a rivenditori

Art. 44

In generale 1. L'Azienda, tramite il Gestore, può fornire acqua all'ingrosso a rivenditori.
2. Le condizioni di base della fornitura sono stabilite dal presente Regolamento.
3. Le condizioni specifiche sono contenute in appositi contratti.

Art. 45

Deroghe 1. I rivenditori che intendono rinunciare alla fornitura di acqua devono comunicarlo per iscritto al Gestore con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno civile (31 dicembre).
2. Il rivenditore è autorizzato a rivendere l'acqua al dettaglio e all'ingrosso.

Art. 46**Contenuto contratti di fornitura**

1. I contratti specifici, sottoscritti dall'Azienda e dal rivenditore, devono in particolare indicare:

- a. l'inizio e la durata della fornitura;
- b. la potabilità dell'acqua erogata;
- c. il potenziale massimo di fornitura;
- d. la presenza di collegamenti di emergenza;
- e. la presenza di ulteriori rivenditori.

2. Qualsiasi modifica delle condizioni specificate nei contratti necessita la forma scritta.

Art. 47**Responsabilità del rivenditore**

1. Il rivenditore è responsabile per qualsiasi danno derivante dalla fornitura di acqua a terzi sia al dettaglio sia all'ingrosso. Il rivenditore veglia affinché l'acqua da lui fornita sia conforme alle disposizioni applicabili.

2. L'Azienda risponde per la fornitura di acqua fino al contatore.

Art. 48**Proprietà**

1. L'Azienda è proprietaria della condotta di allacciamento fino al punto di fornitura che coincide con il contatore. Per la proprietà di eventuali altri manufatti fa stato l'iscrizione a Registro Fondiario.

2. Il contatore e i relativi accessori sono di proprietà del Gestore.

Art. 49**Costruzione, modifiche manutenzione**

1. L'Azienda, il Gestore e il rivenditore sono responsabili, per quanto di loro spettanza, e si assumono pertanto tutti i costi derivanti, per la costruzione, le modifiche e la manutenzione delle proprie installazioni e allacciamenti relativi al punto di fornitura.

2. Prima di eseguire qualsiasi intervento su installazioni, condotte, allacciamenti e manufatti relativi al punto di fornitura, è fatto obbligo di reciproca notifica.

Art. 50**Uso razionale e parsimonioso**

Il rivenditore si impegna a vigilare affinché l'acqua fornita venga utilizzata in modo razionale e parsimonioso.

Art. 51**Rinvio**

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolo sono applicabili le disposizioni generali.

CAPITOLO VII

Apparecchi di misura

	Art. 52
Misura e lettura	<p>1. Il quantitativo di acqua erogata viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Gestore, che ne assicura la lettura periodica.</p> <p>2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Gestore.</p>
	Art. 53
Proprietà e manutenzione	<p>La proprietà del contatore è del Gestore, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.</p>
	Art. 54
Ubicazione e posa	<p>1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Gestore, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.</p> <p>2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.</p> <p>3. Le nuove costruzioni o le riattazioni, laddove possibile, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del Gestore.</p>
	Art. 55
Responsabilità	<p>1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).</p> <p>2. Essi non devono apportare modifiche al contatore.</p>
	Art. 56
Prescrizioni tecniche	<p>1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Gestore.</p> <p>2. In caso di inosservanza si applica l'art. 29 cpv. 2.</p>
	Art. 57
Contestazioni	<p>1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dal Gestore e sottoposto ad un controllo presso una stazione di taratura ufficiale.</p> <p>2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle del controllo della taratura.</p>

Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Gestore, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 58

Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Gestore.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 59

Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Gestore ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura dei sotto-contatori.

CAPITOLO VIII

Finanziamento

Art. 60

Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi.
3. I rapporti finanziari ed economici tra l'Azienda e il Gestore sono disciplinati da un mandato di prestazioni.

Allacciamento

a) costi di realizzazione

Art. 61

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - la tassa di allacciamento;

- i costi di posa delle condotte;
- le spese di collaudo.

2. In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio per la posa di condotte di distribuzione.

3. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 62

b) casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 63

c) limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Diametro		Importo minimo [CHF]	Importo massimo [CHF]
Diametro esterno (polietilene) [mm]	Diametro interno (ghisa duttile) [mm]		
32		600	1'200
40		1'000	2'000
50		1'500	3'000
63		2'400	4'800
75		4'000	8'000
90	80	5'000	10'000
110		7'500	15'000
125	100	9'600	19'200
140		12'000	24'000
160		15'000	30'000
180	150	20'000	40'000
200		24'000	48'000
225		32'000	64'000
250	200	39'000	78'000

L'IVA è esclusa

- Art. 64**
- d) costi di posa**
1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Gestore.
 2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Gestore. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
- Art. 65**
- e) spese di collaudo**
- Le spese di collaudo vengono stabilite dal Gestore e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.
- Art. 66**
- f) offerta e fatturazione costi di realizzazione**
1. Il Gestore allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
 2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Gestore provvede all'emissione della relativa fattura.
 3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Gestore ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
 4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.
- Art. 67**
- g) altri costi**
1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Gestore.
 2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 61 e seg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.
- Art. 68**
- h) costi della dorsale**
1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
 2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
 3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire

(contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

Art. 69

Tassa di utilizzazione 1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
- per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C).

2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:

Tasse base

A) Consumo misurato tramite contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Min.	Mass.
CS	standard	in base alla portata nominale del contatore	CHF/m ³ /h / anno	60.00	120.00
CT	temporanea per impianti di cantiere	in base alla portata nominale del contatore	CHF/m ³ /h / anno	120.00	240.00
CR	all'ingrosso a rivenditori	in base al potenziale massimo definito nella specifica Convenzione	CHF/l/s / anno	450.00	900.00

L'IVA è esclusa.

Tasse di consumo

B) Calcolata in base al consumo registrato dal contatore

Tipo acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	vendita al dettaglio	CHF/m ³	0.80	2.00
Acqua non potabilizzata	vendita a rivenditori	CHF/m ³	0.45	0.90
Acqua potabile	vendita a rivenditori	CHF/m ³	0.50	1.00

L'IVA è esclusa.

C) Consumo calcolato a forfait per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Min.	Mass.	Oss.
FS	standard per impianti a consumo costante(es. fontane)	in base alla portata massima limitata da un diaframma	CHF/l/ min anno	450.00	900.00	
FT	temporanea con prelievo da idranti	in base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF giorno	20.00 4.00 2.00 1.00	40.00 8.00 4.00 2.00	i primi 7 g i succ. 23 g i succ. 60 g i successivi

L'IVA è esclusa.

3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 69bis 3

Contributo di solidarietà

1. Il contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo ammonta a 1 cts/m³ e viene prelevato per le categorie CS e CT.

2. Il Gestore, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 70

Fatturazione e acconti costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Gestore.

2. Il Gestore si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 71

Incasso ed esecuzione

1. Il Gestore indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

2. L'Azienda, tramite il Gestore, ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda o per il Gestore, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

CAPITOLO IX

Cauzioni

	<p>Art. 72</p>
In generale	<p>1. L'Azienda, tramite il Gestore, richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.</p> <p>2. Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.</p> <p>3. Devono inoltre versare una cauzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;• gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda o per il Gestore;• gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Gestore;• gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino. <p>4. Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti pubblici e le società di diritto privato di cui gli Enti pubblici detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono compiti di diritto pubblico.</p>
	<p>Art. 73</p>
Deroghe	<p>Il Gestore può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.</p>
	<p>Art. 74</p>
Importo e genere della cauzione	<p>1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.</p> <p>2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.</p>
	<p>Art. 75</p>
Inadempienza	<p>L'Azienda, tramite il Gestore, può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.</p>
	<p>Art. 76</p>
Restituzione	<p>1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.</p> <p>2. Il Gestore, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.</p>
	<p>Art. 77</p>
Acquisizione cauzioni	<p>1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Gestore per conto dell'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.</p>

2. Decorso tale termine, l'Azienda, tramite il Gestore, provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Gestore corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

CAPITOLO X

Multe, contestazioni e procedura

Art. 78

Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Gestore, fino ad un importo di fr. 10'000.--.

2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.

3. Il Gestore, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Gestore per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 79

Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda o del Gestore devono essere notificate al Gestore entro trenta giorni.

2. Contro la presa di posizione del Gestore è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli artt. 40 e segg. LMSP.

4. Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale per le contestazioni di ordine tecnico.

CAPITOLO XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 80

Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce e annulla:

- il Regolamento per la fornitura di acqua della Città di Lugano, del 21 marzo 2005;
- il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Barbengo, del 26 aprile 1982 e l'aggiornamento del relativo tariffario del 18 ottobre 2004;
- il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Carabbia, del 27 ottobre 1994, ed il relativo tariffario,

nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 81

Convenzioni fornitura rivenditori Le convenzioni attualmente in vigore per la fornitura di acqua ai rivenditori vengono abrogate alla stipulazione dei nuovi contratti ai sensi degli artt. 44 e segg. del presente Regolamento.

Art. 82

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2009, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:

Avv. A. Jelmini

lic.jur. M. Delorenzi

Gli scrutatori

M. Kauz

V. Gilardi

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11 novembre 2008.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. del 16 dicembre 2008.

Note:

- 1 Cpv. 4 dell'art. 2 introdotto dal Consiglio Comunale con risoluzione del 29 marzo 2010; ratificato dalla Sezione degli enti locali con ris. n. 137-RE-11039 del 16 giugno 2010, esposta al pubblico dal 24 giugno al 9 luglio 2010.*
- 2 Art. 34 cpv. 2 modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-10357 del 16 dicembre 2008.*
- 3 Art. 69bis introdotto dal Consiglio Comunale con risoluzione del 29 marzo 2010; ratificato dalla Sezione degli enti locali con ris. n. 137-RE-11039 del 16 giugno 2010, esposta al pubblico dal 24 giugno al 9 luglio 2010.*